



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO	Presidente	R.G. n. 19949/02
Dott. Guido VIDIRI	Consigliere	Cron. 29031
Dott. Camillo FILADORO	Consigliere	Rep.
Dott. Giuseppe ^{Saverio TOFFOLI} CELLERINO	Consigliere	Udienza 6 luglio 2004
Prof. Bruno BALLETTI	Cons. relatore	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Del Rosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosanna Giuseppini in Roma alla via Bettolo 22, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" - I.N.P.G.I. -, in persona

del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Capaccioli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via F. Denza 15, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze-Sezione Lavoro n. 135/02 del 9 marzo 2002 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 279/01 e notificata in data 9 maggio 2002).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 luglio 2004 dal consigliere Bruno Balletti;

Udito l'avv. Stefano Mastrolilli (per delega dell'avv. Mario Capaccioli);

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del Lavoro di Firenze conveniva in giudizio l'I.N.P.G.I. per ottenere la declaratoria di insussistenza del diritto dell'Istituto alla restituzione della somma di L. 40.413.536 dal ricorrente percepita a titolo pensionistico nel periodo 1° agosto 1994/30 settembre 1995. durante il quale aveva collaborato

quale giornalista con la società ARCA, editrice del quotidiano "L'Unità".

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.G.I. che eccepiva preliminarmente il difetto di competenza territoriale e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e, nel merito, impugnava integralmente il ricorso e ne chiedeva il rigetto.

L'adito Giudice del lavoro – dopo avere rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta – accoglieva la domanda attorea, ma – su impugnativa dell'I.N.P.G.I. e ricostitutosi il contraddittorio – la Corte di Appello di Firenze riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda originariamente proposta da compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a) «la figura del collaboratore fisso, al quale l'art. 2 del contratto collettivo estende l'applicazione delle altre norme, presuppone la sussistenza dei requisiti della continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità del servizio; tali requisiti sussistono allorché il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa e non occasionale, pur senza obbligo di un'attività quotidiana, un determinato argomento o settore di informazione curato dal giornale e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, in modo che si verifichi

l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale così da renderlo sempre disponibile per soddisfare le esigenze aziendali>>; b) <<dal complesso delle risultanze istruttorie, costituite anche dalla documentazione relativa all'accertamento ispettivo dell'I.N.P.G.I., emergono con chiarezza gli elementi qualificanti la figura del collaboratore fisso (continuità della prestazione, impegno costante a soddisfare le esigenze informative del settore della cronaca nera, inserimento nell'organizzazione aziendale sia per la disponibilità di strumenti operativi come il computer e sia per i contatti con i responsabili di redazione circa lo svolgimento del lavoro)>>.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso assistito da un unico motivo.

L'intimato I.N.P.G.I. resiste con controricorso e deposita memoria *ex art. 378 cod. proc. civ.*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I -. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 2095 cod. civ., 96 disp. att., 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all'art. 2 del contratto di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959 (reso efficace *erga omnes* con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153), nonché vizi di motivazione" - addebita alla Corte di Appello di Firenze di non avere convenientemente valutato che <<uno degli

elementi qualificanti della figura del "collaboratore fisso" è costituito dalla "responsabilità di un servizio", che pure la Corte aveva richiamato tra gli elementi qualificanti previsti dall'art. 2 del contratto collettivo dei giornalisti e, anzi la Corte mostra di ritenere l'irrelevanza di tale aspetto, laddove considera "non ostativa" la presenza di "redattori responsabili", mentre la norma contrattuale non pone alternative tra i requisiti, ma ne presuppone la concorrenza>>, rilevando inoltre che <<le deduzioni della Corte, in merito alle caratteristiche della subordinazione e della continuità della prestazione, sono in realtà apodittiche e in contrasto con le asserite risultanze dell'interrogatorio e delle prove testimoniali, così come descritte nella stessa sentenza>> e concludendo che <<la Corte è incorsa, da un lato, nella violazione della normativa applicabile alla fattispecie, gli aspetti della quale avrebbero dovuto portare ad escludere la sussistenza della figura del "collaboratore fisso subordinato" in capo all'... dall'altro in una motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria circa punti decisivi della controversia>>.

II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato.

Al riguardo – in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico nella peculiare figura professionale di "collaboratore fisso" ex art. 2 del c.c.n.l. summenzionato – si rileva in linea generale, che il rapporto di lavoro giornalistico può essere

qualificato subordinato – pur non essendo agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione, in ragione delle particolari caratteristiche dell'attività del giornalista – quando, in base alla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Cass. n. 4338/2002).

Nella valutazione delle risultanze probatorie in merito alla normativa applicabile in materia è da rimarcare che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito.

Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento,

che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati: come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza della Corte di Appello di Firenze.

Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure della ricorrente, in quanto la decisione della causa è stata assunta in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze concernenti i pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali,

controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione.

Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che la Corte di Appello di Firenze, mediante esaustiva motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente deciso in merito alla sussistenza nell'attività lavorativa svolta dallo [redacted] degli elementi qualificanti la figura del collaboratore fisso costituiti "dalla continuità della prestazione", "dall'impegno costante a soddisfare le esigenze informative di un determinato settore del giornale" e "dall'inserimento nell'organizzazione aziendale". In particolare, nella cennata disamina, la Corte territoriale ha esattamente valutato che per la configurabilità della qualifica di collaboratore fisso, la "responsabilità di un servizio" deve essere intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la

“copertura” di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass. n. 7931/2000).

Di conseguenza, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il Giudice di appello ha correttamente valutato i criteri qualificanti il cennato rapporto contrattuale tutti ritenuti motivatamente presenti nella fattispecie *de qua* in esatta osservanza della normativa applicabile siccome dinanzi precisata.

In ogni caso - a conferma dell'infondatezza delle censure sollevate diffusamente dal ricorrente - si rimarca che *a)* il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); *b)* il vizio di

motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'*iter* logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto la Corte di Appello di Firenze - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99).

III -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da _____ deve essere respinto.

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. - anche per la mancata richiesta, da parte dell'Istituto intimato, di accertamento di sussistenza della "temerarietà" della pretesa - per una pronunzia a favore dell'I.N.P.G.I. di rimborso delle spese e competenze relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente
giudizio.

Così deciso, in Roma, il giorno 6 luglio 2004.